



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - REGGIO CALABRIA

ORDINANZA

(numero come da protocollo informatico)

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di REGGIO CALABRIA;

- VISTO: l'art. 14 della legge 84/94 e, in particolare, i commi 1-quater e 1-quinquies, rispettivamente introdotti con la legge 230/2016 e il d.lgs. 232/2017;
- VISTI: gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione, e gli artt. 211 e 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);
- VISTA: la circolare prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 del 20.12.2006 e successive modificazioni, recante i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell'art. 14, della L. 84/1994;
- VISTO: il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.04.2018 con il quale, dando applicazione al citato comma 1 quater dell'art. 14, è stata definita l'obbligatorietà del servizio di ormeggio reso dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori dei Porti di REGGIO CALABRIA e GIOIA TAURO;
- VISTO: il Decreto n. 72/2025 del 10 ottobre 2025 con il quale è stato approvato lo Statuto della Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori dei Porti di REGGIO CALABRIA e GIOIA TAURO;
- VISTA: l'Ordinanza n. 79/18 del 21.12.2018, con la quale, per effetto del citato comma 1 quinquies, è stato approvato il Regolamento per il servizio di ormeggio e disormeggio delle navi nei Porti di REGGIO CALABRIA, SALINE JONICHE e GIOIA TAURO, nel quale, tra l'altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'autorità marittima e portuale) e specifici di cui la Società Cooperativa/Gruppo è tenuta a rispondere quali:
- a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;
 - b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
 - c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione; la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui alla presente ordinanza;
- VISTA: la nota n° 26233 del 15 dicembre 2025, con cui la Direzione Generale del mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne ha approvato le variazioni delle tariffe di ormeggio e battellaggio nei porti nazionali per il triennio 2026-2028, risultanti dall'applicazione dei criteri e meccanismi tariffari, utilizzando i dati esaminati nel corso dell'istruttoria;

ORDINA

Le tariffe per il servizio di ormeggio per il triennio 2026-2028 sono determinate come segue.

Art. 1

Per le prestazioni rese dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori di REGGIO CALABRIA e GIOIA TAURO, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito dei Porti di REGGIO CALABRIA, SALINE JONICHE e GIOIA TAURO oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

ZONA OPERATIVA REGGIO CALABRIA e SALINE JONICHE

NAVI TRADIZIONALI

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
da	a	€
1	500	82,50
501	1.000	137,00
1.001	2.000	296,00
2.001	3.000	344,50
3.001	5.000	424,00
5.001	7.000	552,00
7.001	10.000	689,00
10.001	11.000	739,00
11.001	12.000	787,00
12.001	13.000	837,00
13.001	14.000	885,50
14.001	15.000	934,00
15.001	20.000	1.081,00
20.001	25.000	1.325,50
25.001	30.000	1.570,00
30.001	35.000	1.815,00
35.001	40.000	2.060,00
40.001	45.000	2.304,50
45.001	50.000	2.597,50
50.001	55.000	2.842,00
55.001	60.000	3.038,50
60.001	65.000	3.282,50
65.001	70.000	3.527,00
70.001	75.000	3.723,50
75.001	80.000	4.017,00

per ogni 10.000 G.T. o frazione, € 133,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nei porti di REGGIO CALABRIA e SALINE JONICHE alle navi **TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE** impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	2.000	15,50
2.001	3.000	30,50
3.001	5.000	46,00
5.001	7.000	59,00
7.001	10.000	69,00

per ogni 1.000 G.T. o frazione € 11,50 in aggiunta alla tariffa precedente

TRAGHETTI FERROVIARI:

€ 52,50

ALISCAFI MONOCARENA E CATAMARANI

€ 19,00 comprensiva di fuori orario.

ZONA OPERATIVA GIOIA TAURO

- 1) Per le prestazioni rese agli accosti della BANCHINA di PONENTE, a partire dal secondo scivolo ERANOVA sino all'imboccatura del porto.

NAVI TRADIZIONALI

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	500	72,50
501	1.000	122,50
1.001	2.000	262,50
2.001	3.500	319,00
3.501	5.000	361,00
5.001	7.000	382,00
7.001	10.000	435,00
10.001	15.000	512,50
15.001	20.000	634,50
20.001	25.000	758,00
25.001	30.000	885,00

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 111,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

- 1 a.) Per le prestazioni rese agli accosti MARNABI

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	500	72,50
501	1.000	122,50
1.001	2.000	262,50
2.001	3.500	319,00
3.501	5.000	361,00
5.001	7.000	382,00

Per le navi militari italiane sarà applicata una riduzione tariffaria del 50% sulla tariffa di cui al presente articolo.

- 2) **Per le prestazioni rese agli accosti della BANCHINA di LEVANTE, a partire dal primo scivolo ERANOVA sino all'imboccatura del porto**, avuto riguardo alla circostanza che le operazioni di ormeggio, disormeggio e movimenti in genere alle navi nei predetti spazi, si svolgono in aree portuali appositamente attrezzate per l'attracco delle navi in condizioni di maggior sicurezza per la manipolazione delle merci a ciclo integrale continuo, con attrezzature e tecnologie avanzate, regolarità e continuità nei flussi di traffico e coordinamento di tutti i servizi ad opera di un unico soggetto.

NAVI TRADIZIONALI

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	500	70,50
501	1.000	119,00
1.001	3.500	215,00
3.501	7.000	300,00
7.001	10.000	398,00
10.001	20.000	499,00
20.001	30.000	547,00
30.001	40.000	597,50
40.001	50.000	647,00

per ogni 10.000 G.T. o frazione, € 101,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Avuto riguardo alle medesime circostanze di cui sopra per le prestazioni rese agli accosti della BANCHINA di LEVANTE, a partire dal primo scivolo di ERANOVA sino all'imboccatura del porto, le tariffe di cui al presente articolo sono comprensive in forma forfetaria delle maggiorazioni di cui all'art.5. Pertanto, nessuna ulteriore maggiorazione è dovuta per notturno e festivo.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto di GIOIA TAURO alle navi **TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE** impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggioTariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	500	39,50
501	1.000	67,00
1.001	2.000	143,50
2.001	3.500	174,50
3.501	5.000	197,50
5.001	7.000	208,50
7.001	10.000	237,50
10.001	15.000	280,50
15.001	20.000	326,50
20.001	25.000	360,00
25.001	30.000	393,50
30.001	40.000	420,50
40.001	50.000	492,00
50.001	60.000	541,00
60.001	70.000	590,50

per ogni 10.000 G.T. o frazione, € 60,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

TRAGHETTI FERROVIARI: € 52,50

ALISCAFI MONOCARENA E CATAMARANI

da 1 a 500 GT: € 19,00

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268, con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».

TARIFE PER IL SERVIZIO DI BATTELLAGGIO

Servizio passeggeri. Le prestazioni dovute per ogni viaggio e per ogni mezzo impiegato, con partenza dal punto di stazionamento dei mezzi nautici della Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori fino a sottobordo alla nave e viceversa, sono individuate come di seguito specificate:

Zona	Tipo di servizio con un'attesa massimafino a 15 minuti sottobordo la nave	Tariffa massima (per viaggio) €
I	Viaggio all'interno dell'imboccatura del porto	256,00
II	Viaggio fino a 1,5 miglia dall'imboccatura del porto	321,00
III	Viaggio da 1,5 e non oltre le 3 migliadall'imboccatura del porto	385,00
Per sosta del mezzo nautico sottobordo od in banchina, oltre i primi 15 minuti di attesa, si applica, per ogni 15 minuti o frazione, una maggiorazione del 30% delle tariffe di cui sopra.		

Servizio trasporto provviste e materiale di bordo. La tariffa da applicare per il trasporto delle provviste e materiale di bordo, qualunque sia il numero dei colli, non eccedenti complessivamente i 300 Kg, è quella di seguito indicata:

Zona	Tipo di servizio con un'attesa massimafino a 15 minuti sottobordo la nave	Tariffa massima (per viaggio) €
I	Viaggio all'interno dell'imboccatura del porto	256,00
	<i>detta tariffa è integrata con un compenso:</i>	
	fino a 300 Kg.	65,50
	per ogni 100 Kg. o frazione superiore ai 300, siaggiungono	32,00
II	Viaggio fino a 1,5 miglia dall'imboccatura del porto	321,00
	<i>detta tariffa è integrata con un compenso:</i>	
	fino a 300 Kg.	65,50
	per ogni 100 Kg. o frazione superiore ai 300, siaggiungono	32,00
	Viaggio da 1,5 e non oltre le 3 migliadall'imboccatura del porto	385,00
III	<i>detta tariffa è integrata con un compenso:</i>	
	fino a 300 Kg.	65,50
	per ogni 100 Kg. o frazione superiore ai 300, siaggiungono	32,00
	Tali tariffe sono soggette alle maggiorazioni previste all'art. 5) della presenteOrdinanza.	

Art. 2

Nei casi in cui la Società Cooperativa/Gruppo è chiamata su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa alla presente Ordinanza, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Art. 3

Qualora successivamente all'ormeggio sia richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art.1.

Per i porti di REGGIO CALABRIA e SALINE JONICHE:

I movimenti lungo la stessa banchina saranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio.

I movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro saranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.

Per il porto di GIOIA TAURO:

I movimenti lungo una stessa banchina o il cambio della fiancata di ormeggio (da lato dritto a lato sinistro o viceversa) od i movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro verranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio.

Art. 4

Per le altre operazioni non espressamente previste dal presente articolo il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto sentite le rispettive associazioni di categoria.

Per i porti di REGGIO CALABRIA e SALINE JONICHE:

Per ciascuna delle seguenti operazioni complementari e contigue alle operazioni di ormeggio si applica un'indennità pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 riferita agli scaglioni di stazza della nave:

- distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento;
- trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca.

Per lo sbroglio delle ancore **€ 64,50**

Per prestazioni effettuate a Saline Joniche è dovuto il seguente compenso onnicomprensivo perindennità di trasferta:

- Porto di Saline Joniche **€ 35,50;**
- Pontile di Saline Joniche **€ 310,50.**

Per il porto di GIOIA TAURO:

Per ciascuna delle seguenti operazioni complementari e contigue alle operazioni di ormeggio si applica un'indennità pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 riferita agli scaglioni di stazza della nave:

- distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento;
- trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca.

Per lo sbroglio delle ancore **€ 58,50**.

Art. 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato. Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
 - b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, alle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
 - c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n.260, 31.3.1954, n.90 e 5.3.1977, n.54 e del DPR 28.12.1985, n.792:
 - 1. il primo giorno dell'anno;
 - 2. il giorno 6 gennaio "Epifania";
 - 3. il lunedì dell'Angelo;
 - 4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
 - 5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
 - 6. il 2 giugno festa della Repubblica;
 - 7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
 - 8. il 4 ottobre, festa nazionale di San Francesco d'Assisi;
 - 9. il 1° novembre, Ognissanti;
 - 10. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
 - 11. il 25 dicembre, Natività del Signore;
 - 12. il 26 dicembre, Santo Stefano;
 - 13. il Santo Patrono di Reggio Calabria o Gioia Tauro;maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;
- alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.
 - le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 ad esclusione di quella prevista per gli aliscafi monocarena e catamarani e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art.4.

Art. 6

Qualora un'operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo sia ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art.5.

Art. 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 58,50 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore, l'importo di € 30,00 per ogni ora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art.5 della presente Ordinanza.

Art. 8

Le fatture debbono essere pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà applicato quanto previsto dal D.Lgs. 9/11/2012 n. 192. I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Art. 9

Alle tariffe di cui all'articolo 1, qualora ne ricorrano le condizioni, si applicano gli sconti, riportati nella tabella allegata alla presente Ordinanza, contenuti nell'intesa sottoscritta il 25 gennaio 1993 dall'ASAP/SNAM, dalla Confitarma, dalla Fedarlinea e dell'Angopi.

Ai fini di una corretta applicazione degli sconti, la Compagnia di navigazione interessata o l'Agenzia marittima che ne abbia mandato è tenuta a segnalare al Presidente della Società cooperativa/Gruppo:

- a) la tipologia di traffico di riferimento fra quelle indicate nell'allegata tabella;
- b) l'ordine di cadenza dell'approdo, separatamente per ciascuna tipologia di traffico, nell'ambito del trimestre di riferimento, intendendosi per tale il primo trimestre di ciascun anno di vigenza tariffaria.

Qualora altri armatori, nazionali o stranieri, ritenendo di trovarsi in condizioni operative identiche a quelle previste dal citato accordo, intendessero chiedere l'applicazione degli stessi sconti alle condizioni previste nel medesimo accordo e nei limiti temporali in cui lo stesso sarà in vigore, questi dovranno rivolgersi, o direttamente o tramite i propri agenti raccomandatari marittimi in possesso di esplicita delega all'Angopi, fornendo tutti i dati necessari per accertare la legittimità della richiesta.

Art. 10

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026 ed abroga l'Ordinanza n. 97/2022 del 28 dicembre 2022.

Art. 11

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione.

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che viene pubblicata mediante l'inserimento alla sezione "ordinanze" del sito web www.guardiacostiera.gov.it, con effetto di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 28 giugno 2009, n° 69.

Reggio Calabria (data acquisizione su sistema documit)

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
CA. (CP) Giuseppe SCIARRONE

(documento sottoscritto digitalmente ai
sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)